



Presidenza del Consiglio dei ministri

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PIANI DI SVILUPPO IN AREE DISMESSE O IN DISUSO

(articolo 1, comma 146 e seguenti, della legge n. 178 del 2020)

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e successive modificazioni;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3 e successive modificazioni, recante “*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica Amministrazione*” e, in particolare, l’articolo 11, comma 1, che prevede l’attribuzione di un Codice unico di progetto (CUP) ad ogni progetto di investimento pubblico, e il comma 2-bis, ai sensi del quale “*Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2024, recante “*Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri*”;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*», che stabilisce, all’articolo 1, comma 146, che “*per favorire l’attrazione degli investimenti e la realizzazione di progetti di sviluppo, nelle aree dismesse o in disuso, delle infrastrutture e dei beni immobili in disuso appartenenti alle*



amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere definiti piani di sviluppo per il finanziamento degli interventi necessari alla rigenerazione, alla riqualificazione e all'infrastrutturazione nonché per l'attrazione di investimenti privati volti al rilancio economico”;

VISTO il comma 147 dell’articolo 1 della medesima legge n. 178 del 2020, il quale prevede che *“alla struttura di missione InvestItalia, di cui all’articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è affidato il compito di coordinare e coadiuvare le amministrazioni centrali e locali interessate alla predisposizione e alla definizione dei piani di sviluppo di cui al comma 146, nonché di proporre l’elenco annuale delle proposte di piani in ordine di graduatoria ai fini dell’accesso al finanziamento del Fondo di cui al comma 150”;*

VISTO il comma 148 dell’articolo 1 della medesima legge n. 178 del 2020, il quale prevede che *“al fine di favorire lo sviluppo di iniziative di partenariato pubblico-privato, possono essere acquisite, nell’ambito della procedura di predisposizione dei piani, proposte di investimento privato raccolte a seguito della pubblicazione di avvisi pubblici, predisposti su iniziativa dell’Amministrazione titolare del bene o a seguito di specifica manifestazione di interesse. Tali proposte, inserite nei piani da sottoporre alla successiva valutazione, devono indicare il collegamento funzionale tra la rigenerazione, riqualificazione e infrastrutturazione del bene, finanziata con risorse pubbliche, e l’iniziativa economica privata derivante dall’insediamento produttivo proposto sulla medesima area, nonché il piano economico-finanziario volto a dimostrare la redditività dell’investimento e la sua sostenibilità economico-finanziaria nonché a fornire gli elementi per massimizzare gli effetti economico-sociali e occupazionali sul territorio”;*

VISTO il comma 149 dell’articolo 1 della medesima legge n. 178 del 2020, che, in relazione ai richiamati piani di sviluppo, stabilisce che gli stessi definiscono *“a) gli interventi pubblici e privati da attuare, identificati dal codice unico di progetto ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3; b) nell’ambito degli interventi di cui alla lettera a), gli interventi di riconversione e di sviluppo economico da realizzare anche attraverso studi e ricerche appositamente condotti da università ed enti di ricerca specializzati; c) il piano economico-finanziario dell’investimento e il relativo cronoprogramma; d) le risorse pubbliche e private destinate al piano; e) le modalità per l’erogazione delle risorse pubbliche; f) le cause di revoca dei contributi e di risoluzione dell’accordo; g) i soggetti pubblici e privati attuatori degli interventi nonché gli altri soggetti coinvolti nel*



procedimento; h) i tempi di realizzazione delle diverse fasi; i) le modalità di verifica dell'adempimento degli impegni assunti e della realizzazione dei progetti”;

VISTO il comma 150 dell’articolo 1 della medesima legge n. 178 del 2020, che, ai fini del finanziamento dei richiamati interventi, istituisce nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri un *“Fondo per l’attrazione di investimenti in aree dismesse e per beni dismessi”*, con una dotazione di 36 milioni di euro per l’anno 2021, di 72 milioni di euro per l’anno 2022 e di 147 milioni di euro per l’anno 2023”;

VISTO il comma 151 dell’articolo 1 della medesima legge n. 178 del 2020, che prevede che *“su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alla programmazione economica e agli investimenti pubblici, sulla base dell’elenco annuale predisposto ai sensi del comma 147, il CIPE approva le proposte di piani di sviluppo e ne dispone il finanziamento nei limiti delle risorse di cui al comma 150. Con la medesima deliberazione il CIPE definisce i tempi di attuazione e i criteri di valutazione dei risultati dei singoli piani”;*

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2022, con il quale è stato conferito al Pres. Carlo Deodato l’incarico di Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 novembre 2022, con il quale è stato conferito al Cons. Marco Villani l’incarico di Vice Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Segretario Generale in data 6 dicembre 2022, con il quale sono state assegnate le deleghe al Vice Segretario generale Cons. Marco Villani;

CONSIDERATO che, a seguito della soppressione, ai sensi della legge 29 dicembre 2022, n. 197, della struttura di missione InvestItalia, le relative funzioni risultano assicurate dal Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il quale, all’esito della selezione di cui al presente Bando, predisporrà un apposito elenco, in ordine di graduatoria, delle proposte di piani di sviluppo, ai fini del loro finanziamento con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), ai sensi dell’articolo 1, comma 151, della legge n. 178 del 2020, nei limiti delle risorse disponibili alla data di presentazione delle proposte al Comitato;



RITENUTO opportuno prevedere che il presente Bando assicuri il rispetto dei “*Principi per il riequilibrio territoriale*” di cui all’articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, nonché del “*principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH)*”, ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2023, concernente l’approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026;

CONSIDERATO che la disponibilità residuale, non impegnata al 31 dicembre 2023, sul capitolo 931 “*Somma assegnata alla Presidenza del Consiglio dei ministri per il Fondo per l’attrazione di investimenti in aree dismesse e per beni dismessi*”, iscritto nel Centro di responsabilità 1 “Segretariato generale” del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, era pari ad euro 210.764.238,00;

VISTO il decreto del Segretario generale 18 aprile 2024 di riporto, per l’anno 2024, sul predetto capitolo 921 della somma di euro 210.764.238,00 in considerazione della necessità di predisporre i bandi di selezione volti ad avviare attività di realizzazione dei piani di sviluppo di cui all’articolo 1, comma 146, della citata legge n. 178 del 2020;

VISTO la nota del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Sen. Alessandro Morelli, del 23 gennaio 2024 indirizzata al Segretariato della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Nota prot. 0000040 del 23.01.2024), con quale auspicava la predisposizione di uno schema di bando, da redigere nei termini nella medesima nota specificati, propedeutico alla presentazione in sede CIPRESS dei “*Piani di sviluppo per il finanziamento degli interventi necessari alla rigenerazione, alla riqualificazione e all’infrastrutturazione nonché per l’attrazione di investimenti privati volti al rilancio economico*” predisposti dalle Amministrazioni pubbliche sulla base di quanto normativamente previsto.

RITENUTO opportuno prevedere, ai fini dell’efficace e tempestivo conseguimento degli obiettivi di sviluppo e attrazione degli investimenti indicati dalle citate disposizioni di legge, l’attribuzione di specifiche premialità per i piani di sviluppo di cui all’articolo 1, comma 146, della citata legge n. 178 del 2020 che: siano presentati dai Comuni, in quanto amministrazioni locali di prossimità; includano interventi ad avanzato livello di progettazione; prevedano una quota di cofinanziamento a carico di



altre risorse pubbliche; includano interventi da realizzarsi mediante forme di partenariato pubblico-privato; prevedano specifiche finalità di interesse pubblico;

VISTO il parere della Conferenza Unificata in data 23 dicembre 2024;

EMANA
IL SEGUENTE BANDO

Art. 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Bando.

Art. 2

(Oggetto e finalità)

1. Il presente Bando ha l'obiettivo di avviare la procedura per selezionare, ai fini del finanziamento ai sensi dell'articolo 1, comma 151, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, piani di sviluppo nelle aree dismesse o in disuso, predisposti ai sensi dell'articolo 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recanti uno o più interventi orientati alla rigenerazione, alla riqualificazione e all'infrastrutturazione, nonché all'attrazione di investimenti privati volti al rilancio economico.
2. A pena di esclusione, tutti gli interventi proposti nell'ambito del piano di sviluppo dovranno essere connessi tra loro e strettamente riferiti alle attività previste dal medesimo piano.

Art. 3

(Amministrazione destinatarie e modalità di partecipazione)

1. I destinatari del presente Bando sono le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 interessate alla realizzazione di piani di sviluppo, nelle aree dismesse o in disuso, delle infrastrutture e dei beni immobili in disuso appartenenti alle medesime amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. A pena di esclusione, ogni Amministrazione può presentare esclusivamente un piano di sviluppo.



3. Le Amministrazioni possono partecipare in forma singola o associata tra di loro.
4. La partecipazione in forma associata è ammessa esclusivamente previa sottoscrizione di apposito atto convenzionale che identifichi l'Amministrazione capofila, responsabile dell'attuazione di tutti gli interventi proposti, e l'adozione di un piano di sviluppo congiunto.

Art. 4

(Risorse disponibili)

L'importo delle risorse disponibili è pari a euro 210.764.238,00, tale importo potrà essere ulteriormente incrementato con ulteriori risorse che si renderanno eventualmente disponibili dopo l'emissione del bando.

Art. 5

(Importo massimo del finanziamento e condizioni per l'ammissibilità della domanda)

1. L'importo massimo del finanziamento concedibile per ciascun piano di sviluppo è pari a 10 milioni di euro.
2. Il piano di sviluppo deve avere un valore complessivo, come risultante dai quadri economici degli interventi che lo costituiscono, non inferiore a 1,5 milioni di euro.
3. Ciascun piano di sviluppo, ai fini dell'ammissibilità della domanda, deve prevedere il rispetto del "*principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH)*", ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852.
4. A pena di non ammissibilità della domanda, ciascun piano di sviluppo reca gli interventi da attuare identificati dal Codice unico di progetto (CUP), il piano economico-finanziario dell'investimento e il relativo cronoprogramma, nonché gli altri requisiti di cui all'articolo 1, comma 149, della legge n.178 del 2020.
5. Non sono ammesse a finanziamento le spese sostenute dall'prima della presentazione della domanda di partecipazione.

Art. 6

(Modalità e termini di presentazione delle domande)

1. Entro il termine perentorio di 30 giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Bando sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, ciascuna Amministrazione che intenda presentare la domanda di finanziamento di un



Piano deve obbligatoriamente comunicare un indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata (PEC) compilando il questionario accessibile al *link*: “*bandopianisviluppo.gov.it*”.

2. Dell'avvenuta comunicazione di cui al comma 1, l'Amministrazione riceverà conferma automatica all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato.
3. Alle Amministrazioni che abbiano effettuato la comunicazione di cui al comma 1, l'Ufficio del Segretario Generale invierà un *link* univoco per la compilazione della domanda e il caricamento della relativa documentazione sul portale che sarà messo a disposizione.
4. La presentazione della domanda avviene tramite procedura telematica. Con apposito avviso sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri saranno comunicate le date di apertura e di chiusura della fase di presentazione delle domande.
5. La domanda deve essere corredata dalla documentazione di cui all'art. 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, da tutta la documentazione progettuale prevista per la tipologia di opera, e dell'attestazione circa la disponibilità a bilancio dell'eventuale quota di cofinanziamento a carico dell'Amministrazione richiedente a firma del Responsabile Amministrativo, nonché dell'attestazione della disponibilità delle aree/immobili a firma del Responsabile Unico del Procedimento. Tutti gli atti devono essere firmati digitalmente, a pena di esclusione dell'istanza.
6. Al termine dell'attività di compilazione della domanda e di caricamento della documentazione sul portale, la procedura telematica genererà un documento riassuntivo che dovrà essere scaricato e firmato digitalmente dal legale rappresentante/dirigente apicale dell'Amministrazione, o da un suo delegato previa idonea delega formale a firma del legale rappresentante dell'Amministrazione. A pena di inammissibilità della domanda, l'Amministrazione deve effettuare il caricamento del documento riassuntivo firmato digitalmente, se del caso unitamente all'atto formale di delega, e procedere all'invio entro la data di chiusura comunicata con l'avviso di cui al precedente comma 4. Della corretta ricezione della domanda è data notifica all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) comunicato dall'Amministrazione ai sensi del precedente comma 1.
7. È sempre possibile modificare o integrare più volte i dati immessi e la documentazione a corredo della domanda fino al momento dell'invio della richiesta di finanziamento e, comunque, entro il termine di chiusura della fase di presentazione della stessa.



8. Ai fini dell'attestazione dell'invio della richiesta di finanziamento fanno fede la data e l'ora riportata nella ricevuta di consegna della notifica di cui al precedente comma 6.
9. L'Ufficio del Segretario Generale non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni a causa di inesatte indicazioni, né per eventuali disguidi imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore.

Art. 7

(Attribuzione dei punteggi)

1. Sulla base delle informazioni inserite nella procedura telematica, a ciascun piano di sviluppo è attribuito un punteggio massimo di 100, così determinato:
 - A) Punti 25 se l'Amministrazione che presenta il piano è un Comune, in forma singola o associata, ad esclusione dei Comuni capoluogo di Città metropolitana;
 - B) Punti 10 se il piano prevede una percentuale di cofinanziamento a carico di altre risorse pubbliche, anche comunitarie, non inferiore al 10 per cento del valore del piano;
 - C) Punti 15 se il piano prevede interventi da realizzarsi con forme di partenariato pubblico-privato;
 - D) Punti 20 se gli interventi inclusi nel piano presentano una progettazione di livello esecutivo;
 - E) Punti fino a 25 a disposizione della commissione sulla base dei seguenti elementi anche cumulabili:
 - punti 5 in caso di interventi finalizzati al recupero di manufatti industriali o di archeologia industriale, aree mercatali, aree verdi;
 - punti 5 in caso di interventi finalizzati allo sviluppo di poli di attrazione turistica con strutture capaci di incrementare la capacità competitiva del sistema d'offerta e dell'accoglienza;
 - punti 5 in caso di interventi per la realizzazione di infrastrutture e servizi finalizzati all'internazionalizzazione dell'offerta culturale e sportiva;
 - punti 5 in caso di interventi che prevedono l'incentivazione della mobilità sostenibile (ad esempio con la costruzione di parcheggi di interscambio, piste ciclopedonali, etc.);
 - punti 5 in caso di interventi per lo sviluppo del territorio attraverso la realizzazione o la riqualificazione di infrastrutture e servizi nel settore della ricerca e dell'innovazione;



F) Punti 5 se il piano prevede interventi di riconversione e di sviluppo economico proposti sulla base di studi e ricerche appositamente condotti da università ed enti di ricerca specializzati.

Art. 8

(Valutazione delle proposte di piano di sviluppo)

1. Con decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri è nominata un'apposita Commissione per la valutazione dei piani di sviluppo.
2. La Commissione accerta, per ciascun piano, il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 5 e delle modalità e dei termini di presentazione di cui all'articolo 6, nonché la completezza della documentazione caricata sul portale che sarà messo a disposizione, con riserva di richiedere ogni ulteriore documento relativo alla specifica tipologia di opera da realizzare.
3. La Commissione può richiedere precisazioni e chiarimenti in merito ai dati e alla documentazione prodotta.
4. La Commissione valuta i piani di sviluppo e predispone una graduatoria di quelli ammissibili a finanziamento, inserendoli in ordine decrescente di punteggio secondo la graduatoria formata ai sensi dell'articolo 7.
5. Nel caso di piani di sviluppo con il medesimo punteggio, si privilegia il piano per il quale è richiesto il finanziamento di importo minore, in caso di ulteriore parità prevarrà l'ordine cronologico di caricamento sulla piattaforma telematica della domanda completa di tutta la documentazione.
6. Ai fini dell'assegnazione del finanziamento, a prescindere dalla graduatoria di cui al comma 4 si procederà nel rispetto dell'articolo 7-bis del D.L. 29 dicembre 2016, n. 243, rubricato "*Principi per il riequilibrio territoriale*", con cui si attua il principio di "*assegnazione differenziale di risorse aggiuntive*" a favore dei piani di sviluppo localizzati nelle regioni del Mezzogiorno.
7. L'elenco risultante dall'applicazione di quanto previsto al comma 6 è trasmesso al Segretario Generale.
8. Sulla base del suddetto elenco, su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alla programmazione economica e agli investimenti pubblici, il CIPRESS approva le proposte dei piani di sviluppo e ne dispone il finanziamento nei limiti delle risorse disponibili pari ad euro 210.764.238,00, tale importo



potrà essere ulteriormente incrementato con eventuali risorse che si renderanno eventualmente disponibili dopo l'emissione del bando.

Art. 9

(Verifiche sull'utilizzo e revoche del finanziamento)

1. Le Amministrazioni beneficiarie del finanziamento sono tenute, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, all'inserimento dei dati relativi ai progetti ammessi a finanziamento nella BDAP e all'identificazione dei progetti stessi tramite il Codice Unico di Progetto (CUP), anche al fine di consentire il monitoraggio dei procedimenti relativi agli interventi oggetto di finanziamento, in coerenza con le disposizioni dell'articolo 44 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 , convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 41 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri potrà effettuare verifiche sulle attività oggetto di finanziamento e sullo stato di attuazione degli interventi anche attraverso sopralluoghi.
3. Il finanziamento sarà oggetto di revoca qualora l'Amministrazione beneficiaria:
 - a) non abbia provveduto ad approvare, anche parzialmente, gli atti necessari, ai sensi di legge, per rendere effettiva la quota di cofinanziamento eventualmente dichiarata in sede di partecipazione;
 - b) non abbia provveduto, anche parzialmente, all'affidamento dei lavori entro il termine previsto nel cronoprogramma allegato alla domanda di partecipazione;
 - c) incorra in violazioni, tanto in ordine alle condizioni stabilite nell'avviso, quanto a norme di legge o regolamenti;
 - d) sia responsabile di inadempimento rispetto alle obbligazioni derivanti dall'avviso e dagli atti convenzionali che verranno stipulati ai fini della regolazione dei rapporti tra la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il beneficiario del finanziamento;
 - e) sia in grave ed ingiustificato ritardo rispetto al cronoprogramma allegato alla domanda di partecipazione;
 - f) a seguito di accertamento, abbia violato i principi generali di DNSH;
 - g) a seguito di accertamento, abbia compiuto gravi irregolarità, frodi, indebiti utilizzi delle risorse, conflitti di interesse e doppio finanziamento pubblico degli interventi.



4. Tutti i casi di riduzione o revoca del finanziamento comportano l'obbligo, per l'Amministrazione beneficiaria, di restituzione delle somme eventualmente erogate che, in mancanza, saranno oggetto delle opportune azioni di recupero.
5. Le somme erogate e non utilizzate, oppure oggetto di revoca, devono essere versate da parte dell'Amministrazione beneficiaria all'entrata del bilancio dello Stato, con le modalità per tempo comunicate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 10

(Pubblicità)

Il presente Bando è pubblicato sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 11

(Attività di verifica e monitoraggio)

Una quota pari allo 0,25% delle risorse annualmente disponibili per il finanziamento dei piani di sviluppo è destinata alle attività di verifica e monitoraggio dell'attuazione dei piani con particolare riferimento alle spese di missione.

Art. 12

(Disposizioni finali)

1. Si approva la procedura telematica per l'acquisizione delle domande, cui è possibile accedere secondo le modalità di cui all'articolo 6. Ulteriori e più dettagliate istruzioni, anche ai fini della compilazione e dell'invio delle domande potranno essere fornite mediante pubblicazione di avvisi sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. L'Ufficio del Segretario Generale fornisce supporto ed assistenza esclusivamente tramite l'indirizzo dedicato di posta elettronica bandopianisviluppo@pec.governo.it

Roma, 31 dicembre 2024

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Magistrato della Corte dei conti
Marco Villani